

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

Procedura per la gestione della sicurezza contro i reati societari

Approvato da:

Funzione	Cognome e Nome	Data	Firma per approvazione
Presidente del CdA			
RSPP			
Soc. di consulenza			

Verificato da::

Funzione	Cognome e Nome	Data	Firma per approvazione
Organismo di vigilanza			

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 1 DI 8

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura stabilisce le modalità di attuazione per prevenire azioni che comportino reati societari quali false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto.

Si applica a tutte le attività inerenti la gestione amministrativa e finanziari quali::

- predisposizione di bilanci e documenti correlati; adempimenti fiscali; contratti intersocietari, finanziamenti e prestiti tra Società del Gruppo; procedure amministrative volte all'ottenimento di finanziamenti sia a livello italiano che a livello comunitario, inclusi i finanziamenti per l'attività di ricerca o di formazione, e in particolare, in tale ambito, le dichiarazioni e le autocertificazioni di requisiti aziendali quale premessa per l'ottenimento dei vantaggi cui la procedura è destinata;
- allocazione delle risorse provenienti da finanziamenti pubblici;
- attività amministrative/commerciali/di servizio svolte con mezzi informatici;
- attività di recupero crediti presso Enti pubblici;
- rapporti con funzionari pubblici in occasione di ispezioni e sopralluoghi presso gli uffici e/o i siti produttivi della società Risorsa Sociale Gera D'Adda.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 2 DI 8

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

D.lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti in riferimento a:

2.1 art. 2621 false comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.


EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 3 DI 8

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



2.2 art. 2622 false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.


La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

2.3 art. 2623 falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

**2.4 art. 2627 illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2.5 art. 2629 operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.6 art. 2632 formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.7 art. 2638 ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

3. DEFINIZIONI

Organismo di Vigilanza (OdV): Organo collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio di reati presupposti dal D.lgs. 231/2001 .

Soc. di consulenza: Funzione deputata a garantire alla Società supporto tecnico nella gestione degli aspetti e delle problematiche inerenti la salute delle persone, la sicurezza del lavoro e delle attività produttive e la tutela dell'ambiente.

Audit Soc. di consulenza: Strumento per la valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. LA FUNZIONE "Soc. di consulenza".

4.1. Compiti

La società di consulenza ha assunto dalla Risorsa Sociale Gera d'Adda l'incarico di verificare costantemente, con il necessario supporto tecnico, che il sistema aziendale sia conforme agli obblighi giuridici relativi al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività amministrativa e finanziaria.

4.2. attività di controllo

Per verificare che il sistema aziendale sia conforme agli obblighi giuridici come, nonché l'efficace applicazione delle procedure aziendali adottate, la società di consulenza predispone ed esegue, un programma annuale di Audit riferendo poi all'Organismo di Vigilanza.

L'esito dei controlli eseguiti costituirà oggetto di apposite relazioni all'Organismo di Vigilanza e comunque con frequenza almeno annuale.

Tali relazioni saranno esaminate nel corso di riunioni periodiche congiunte tra la società di consulenza e l'OdV da pianificare. Qualora i controlli abbiano sortito rilievi, la società di consulenza fornisce alle funzioni aziendali interessate, raccomandazioni per la regolarizzazione, predisponendo, quando ritenuto necessario, un programma di attuazione delle azioni correttive, che indichi tempi e modalità.

la società di consulenza verifica che le Direzioni interessate abbiano adottato le raccomandazioni suggerite nei tempi stabili (follow up). L'esito di queste verifiche costituirà oggetto della relazione all'Organismo di Vigilanza.

4.3. attività a supporto dell'OdV

Per consentire all'OdV di poter efficacemente vigilare sull'adeguatezza del modello di organizzazione gestione e controllo in materia di attività amministrativa e finanziaria devono essere disponibili:

- individuazione della società di revisione incaricata
- composizione del consiglio di amministrazione
- tutta la documentazione inerente i bilanci
- tutte le comunicazioni sociali nei confronti di soci e creditori

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 6 DI 8

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Compiti

L'Organismo di Vigilanza, in base alle informazioni e alla documentazione fornita dagli amministratori verifica:

- le comunicazioni relative al bilancio dirette ai soci l'attendibilità dei prospetti in termini di sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,
- l'attendibilità dell'attività della società di revisione dei conti incaricata dell'impedito controllo da parte degli amministratori della società, della giustificata restituzione dei conferimenti, della ripartizione degli utili e delle riserve, delle operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali, delle operazioni in pregiudizio dei creditori, della formazione od aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

L' OdV esegue Audit di iniziativa volti a verificare il rispetto dei requisiti di legge e della a vigente.

5.2. Formalizzazione

I risultati delle verifiche di cui al punto precedente sono documentati, con cadenza almeno annuale, in apposito verbale dell'OdV inoltrata al CdA.

5.3 Richiesta di azioni correttive

Qualora dalle verifiche eseguite emergano situazioni di irregolarità, con lo stesso verbale di cui al punto che precede l'OdV richiede alla società di consulenza di presentare un programma che individui le responsabilità, i tempi di attuazione e le attività da intraprendere per la gestione dell'azione correttiva. Nei casi più complessi, ove emergano visioni interpretative, organizzative e procedurali tali da meritare un approfondimento e una discussione più ampia, queste verranno portate immediatamente all'attenzione del CdA e discusse nel corso di apposite riunioni .

5.5. Valutazione dell'efficacia

L'OdV ha il compito di verificare l'attuazione dell'azione correttiva e, dopo un congruo periodo di tempo, l'efficacia dell'azione correttiva proposta, dandone adeguato riscontro scritto al Consiglio di Amministrazione nel corso della relazione annuale.

5.6 Archiviazione e tracciabilità

L'OdV provvede all'archiviazione, per dieci anni, di tutta la documentazione (in ingresso e in uscita) inerente il controllo sul sistema di gestione della sicurezza ad esso deputato, in apposito fascicolo cartaceo e/o informatico, in modo che a posteriori sia possibile risalire a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo.



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

6. RESPONSABILITÀ

Gli amministratori dell'azienda responsabili nell'attività di gestione amministrativa e dei bilanci societari devono attenersi al rispetto degli articoli di legge ai quali devono riferirsi. La società preposta all'attività di revisione dei conti ha la responsabilità di produrre un documento che certifichi il bilancio in conformità alla vigente legislazione in materia e di verificare l'attendibilità e completezza dei dati forniti dagli amministratori societari.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati dall'esistenza di funzioni diverse operanti in assenza di conflitti di interesse nell'ambito dell'attività svolta per svolgere :

- Gestione degli audit da parte di verificatore qualificato;
- Controlli sull'attività di auditing da parte di OdV.

8. SEGNALAZIONI ALL'ODV

L'ODV può essere tempestivamente informato in merito ad attività che contravvengano agli articoli del D.lgs. 231/01 sopra elencati mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti in genere con cui la società intrattiene rapporti; i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di Risorsa Sociale Gera ` d' Adda possono essere effettuate anche tramite indirizzo e-mail.

9. APPLICAZIONE E SANZIONI DISCIPLINARI

La presente procedura entra in vigore a partire dalla data di emissione.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un'attività di valutazione periodica (almeno annuale) della corretta applicazione della presente procedura e di eventuali necessità di modifica/revisione.

La mancata osservanza della presente procedura comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della società in Azienda nei confronti dei soggetti dipendenti in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL.

Si intendono comunque applicabili i principi contenuti nel Codice Etico.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 8 DI 8

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101